

AGRICOLTURA E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5419 in data 09-10-2018

OGGETTO : RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. N. 4987 IN DATA 2 DICEMBRE 2014 A FAVORE DEL SUB-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA, DI BRISSOGNE (AO), AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/2006, PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI (BOTTINI) IN LOC. L'ILE BLONDE, 2 DEL COMUNE DI BRISSOGNE (AO).

Il Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale” e successive integrazioni e modificazioni;
- Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare l'articolo 208, comma 11, lettera g) con il quale si stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 4987 in data 2 dicembre 2014 concernente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore del sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA, per la gestione di un impianto di nuova realizzazione per il trattamento di rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini), in località L'Ile Blonde 2, nel Comune di Brissogne;
- richiamato il successivo Provvedimento dirigenziale n. 304 in data 30 gennaio 2015 concernente la rettifica del P.D. n. 4987 in data 2 dicembre 2014, precedentemente citato;

- preso atto delle richieste di modifica non sostanziale inoltrate con nota prot. n. 1293 in data 19 luglio 2017, acquisite in medesima data al prot. n. 5232/TA da parte del sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D’AOSTA;
- preso atto della convocazione della Conferenza dei servizi inviata alle parti interessate in data 25 agosto 2017, prot. n. 5901/TA;
- Preso atto che la Conferenza dei servizi, riunitasi in data 12 settembre 2017, ha espresso parere favorevole condizionato, secondo quanto riportato nel verbale della stessa inviato in data 7 novembre 2017, prot. n. 7325/TA;
- preso atto del parere tecnico positivo condizionato espresso da ARPA Valle d’Aosta con nota prot. n. 13054 in data 20 novembre 2017, acquisito in medesima data al prot. n. 7573/TA;
- preso atto del parere positivo espresso dalla S.O. Attività estrattive e rifiuti dell’Assessorato Agricoltura e Ambiente con nota prot. n. 5798/TA in data 10 settembre 2018;
- preso atto del parere tecnico con esito positivo condizionato espresso dal Corpo Forestale della Valle d’Aosta con nota prot. n. 19511 in data 10 settembre 2018, acquisito in medesima data al prot. n. 5793/TA;
- richiamata la nota prot. n. 3692/TA del 31/03/2009 avente quale oggetto: “Adempimenti relativi alla conservazione dei registri di carico-scarico dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.”;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di rettificare il Provvedimento dirigenziale n. 4987 in data 2 dicembre 2014, come modificato dai successivi Provvedimenti dirigenziali n. 304 in data 30 gennaio 2015 e n. 1867 in data 14 aprile 2016 concernente il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore del sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D’AOSTA, per la gestione di un impianto di nuova realizzazione per il

trattamento di rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini), in località L'Ile Blonde 2, nel Comune di Brissogne, sostituendo i seguenti paragrafi del punto 2):

- A.1) II) del P.D n. 304 in data 30 gennaio 2015 con il seguente:

II) Il Complesso IPPC è autorizzato ad effettuare l'operazione di smaltimento **D9** (allegato B alla parte IV del d.lgs n. 152/06 e s.m.i) sui rifiuti liquidi non pericolosi, provenienti da terzi), individuati dai seguenti codici CER:

Descrizione
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (acque di lavaggio macelli, ecc.) ▪ 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ▪ 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di salamoia, ecc.)
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti ▪ 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ▪ 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ▪ 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio, ecc.)
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ▪ 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ▪ 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti (Liquidi di lavaggio di attività casearia, ecc.)
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ▪ 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ▪ 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio, ecc.)
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima ▪ 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche ▪ 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ▪ 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti ▪ 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio cantine/distillerie, ecc.)
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 ▪ 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani ▪ 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale ▪ 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia (liquido) ▪ 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane ▪ 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio cassonetti, acque di lavaggio attrezzature compattazione ora 1610 02, ecc.)
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03 altri rifiuti urbani
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 03 03 residui della pulizia stradale ▪ 20 03 04 fanghi delle fosse settiche ▪ 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

Dando atto che gli stessi saranno successivamente conferiti come reflui al depuratore consortile già autorizzato e saranno oggetto di successivo trattamento biologico.

- A.1) IX) del P.D. n. 304 in data 30 gennaio 2015 con il seguente:

IX) Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del D. Lgs. 152/06;

- A.1) XV) del P.D. n. 304 in data 30 gennaio 2015 con il seguente:

XV) I mezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti prodotti da terzi non devono occupare un'area maggiore di quella della zona di scarico dei reflui stessi;

- A.3) XX) del P.D. n. 304 in data 30 gennaio 2015 con il seguente:

XX) i liquami di origine domestica e/o urbana, nonché i rifiuti liquidi devono essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 188bis e 188ter in materia di tracciabilità dei rifiuti. I rifiuti liquidi devono, inoltre, essere accompagnati da certificato di analisi di caratterizzazione rilasciato da laboratorio accreditato e operante secondo i sistemi di qualità; il gestore verifica che il conferitore sia provvisto di formulario con annessa analisi di

caratterizzazione, controlla entrambi i documenti, una volta eseguita la verifica con esito positivo non è tenuto ad allegare materialmente l'analisi di caratterizzazione al FIR per l'archiviazione;

2) di integrare il punto 2) B.1) del P.D. n. 304 in data 30 gennaio 2015 con il seguente paragrafo:
 “VI) Potrà essere utilizzato, come punto di prelievo fiscale, sia il punto denominato S1 che il rubinetto del camion per i camion che ne siano provvisti.”;

3) di sostituire il punto 2) H) del P.D. n. 304 in data 30 gennaio 2015 con il seguente:

“H. Gestione dei rifiuti

L’Ente deve garantire che le modalità di deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuti avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 4.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, assicurando, altresì, che vengano rispettati i termini quantitativi e temporali di deposito stabiliti dall’articolo 183, comma 1, lettera m) della parte IV del d. lgs. n. 152/2006, oltreché i divieti di miscelazione di cui all’articolo 187 del decreto medesimo;

Nella gestione dei rifiuti devono, in ogni caso, essere rispettate tutte le prescrizioni espressamente previste dagli articoli 189, 190 e 193 della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni;

Il Sub ATO Monte Emilius deve fornire, con cadenza annuale, le seguenti informazioni relativamente ai rifiuti prodotti:

Descrizioni rifiuti controllati	CER	Tipo di analisi ¹	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati ²
Sabbie	19 08 01 (vaglio);	caratterizzazione analitica dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni normative ed alle procedure adottate dagli impianti autorizzati di conferimento	Annuale	Archiviazione cartacea e informatica dei certificati di prova
Grigliati	19 08 01 (vaglio) oppure CER 19 08 02 (rifiuti dell'eliminazione della sabbia)			

(1) Indicare la finalità dell’analisi: classe di pericolosità; possibilità di recupero; categoria di discarica; ricerca e sviluppo; altro.

(2) Per esempio: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro

Gestione dei rifiuti caratterizzati dal codice CER 19 08 02 “Rifiuti dall’eliminazione delle sabbie”, CER 20 03 04 “Fanghi da fosse settiche” e CER 20 03 06 “Rifiuti della pulizia delle fognature”

In deroga alla L.R. 88/91, dette tipologie di rifiuti potranno avere una percentuale in peso di solidi sospesi maggiore del 9%. Se la % in peso dei solidi sospesi fosse superiore al 9%, sempre in deroga alla L.R. 88/91, potranno essere accettati e smaltiti anche i rifiuti prodotti in “bassa valle”.

Controllo rifiuti in ingresso

I controlli sui rifiuti in entrata all'impianto, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto definito sulla base del punto A.2 del presente provvedimento.”

4) di sostituire il punto 7) del P.D. n. 3017 in data 8 luglio 2016 con il seguente:

“7) di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con Provvedimento dirigenziale n. 4987 in data 2 dicembre 2014 è integrato con un autocontrollo avente frequenza annuale sul punto di scarico S2. Gli autocontrolli da eseguire presso il punto fiscale S2 dovranno riguardare tutti i parametri della tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006;”;

5) di richiedere all'azienda di modificare il Documento unico contenente le procedure tecnico-gestionali ed i controlli quali-quantitativi sui rifiuti in ingresso, approvato con P.D. n. 4987 in data 2 dicembre 2014, secondo quanto concordato in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12 settembre 2017, e provvedere all'invio dello stesso all'Autorità competente e agli enti preposti al controllo;

6) di far presente che, in applicazione di quanto disposto dal punto 19) del P.D. n. 4987/2014, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata è valida fino al 01/12/2024, fatto salvo quanto previsto alla parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006;

7) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento al sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta, alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 10/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO